REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 15 DIC. 2016 Protocollo N° 483167 Class: 001 Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: *Trasmissione Delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1796 del 7.11.2016:Fondazione Banca degli occhi del Veneto Onlus – approvazione delle modifiche dello Statuto. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione".*

Alla Fondazione
Banca degli Occhi del Veneto – Onlus
Padiglione Rama
Via Paccagnella 11, Venezia - Mestre

Egregio signore
Dr. Giuseppe Di Falco
Fondazione Banca dei tessuti di Treviso Onlus
Via Scarpa, 1 Treviso
gdifalco@fbtv-treviso.org

Egregio signore
Dott. Antonio Maritati
Direttore Unità Organizzativa
Commissione Salute e integrazione socio sanitaria
Area Sanità e Sociale Regione del Veneto

Si trasmette in copia la delibera n. 1796 del 7.11.2016 con la quale la Giunta regionale del Veneto, ha approvato lo Statuto di Codesta Fondazione, nominando nel contempo, le SS.LL. in indirizzo, quali componenti per parte regionale, del Consiglio di Amministrazione.

Con l'augurio di buon lavoro, si porgono distinti saluti.

Il Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale
dr. *Domenico Mantoan*

Allegati: copia DGR n. 1796 del 7.11.2016

Area Sanità e Sociale
Palazzo Molin – S. Polo, 2514 – 30125 Venezia
e.mail: area.sanitasociale@regione.veneto.it
pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279 *P.IVA 02392630279*

OGGETTO: Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus - approvazione delle modifiche dello Statuto. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

NOTA PER LA TRASPARENZA: con il presente provvedimento si approvano le modifiche dello Statuto della Fondazione in oggetto, vengono individuati, per parte regionale, il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio medesimo e costituito quindi l'organo in parola.

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

Premesso che la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto - ONLUS è stata costituita in data 30 settembre 1987, sulla base del Piano Socio Sanitario della Regione del Veneto approvato con Legge Regionale 2 aprile 1984, n. 13, nel quale si prevedeva l'attivazione di una Banca degli Occhi presso l'ULSS 36. La Fondazione ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'alto valore morale e sociale dell'atto di donazione delle cornee a scopo di trapianto; di promuovere e sviluppare le attività di prelievo e innesto di cornee; di raccogliere, esaminare, selezionare e conservare le cornee; di promuovere la ricerca e gli studi nel campo della chirurgia corneale.

Considerato che:

- Fondatori dell'Ente sono la Regione del Veneto e l'ULSS 12 Veneziana;
- la Fondazione è stata riconosciuta con D.G.R. n. 128 del 19 gennaio 1988 ed iscritta al n. 83 (VE/299) del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
- con D.G.R. n. 765 del 24 marzo 2009 e con successivo Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 126 del 6 agosto 2009, si approvavano alcune modifiche allo Statuto in conformità alle prescrizioni dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto, finalizzate al mantenimento della qualifica di Onlus della Fondazione.

Rilevato che a tal fine veniva modificato l'art. 6 dello Statuto, precedentemente vigente che prevedeva, la seguente composizione del Consiglio di Amministrazione:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- uno o due medici specialisti, individuati in un gruppo di quattro eminenti Chirurghi Oftalmologi del Veneto;
- uno o due rappresentanti di Associazioni di Volontariato, scelti su quattro presentati dalle Associazioni di Volontariato maggiormente rappresentative nel Veneto;
- il Direttore Generale dell'ULSS dove ha sede la Fondazione;
- una o due personalità pubblicamente note per la loro attività ed impegno in campi con finalità affini a quelle della Fondazione e, comunque, rientranti nel campo sociale-sanitario o di ricerca sanitaria individuati in un gruppo di quattro.

Atteso che, quindi, il Presidente e il Vice Presidente era previsto fossero nominati dalla Giunta Regionale mentre gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dall'organo consiliare in carica, prima della naturale scadenza.

Considerato che:

- con note della Sezione Enti Locali, Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi prot. n. 221442 del 27 maggio 2015 e prot. n. 304574 del 23 luglio 2015 è stato chiesto alla Fondazione di ridurre i componenti del Consiglio di Amministrazione ad un massimo di

cinque, in esecuzione degli adempimenti previsti dalla Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 47 (art. 18);

- con nota pervenuta in data 25 novembre 2015 (prot. reg. n. 481217 del 26 novembre 2015) la Fondazione ha trasmesso all'Amministrazione Regionale alcune modifiche statutarie, deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente nel corso delle sedute del 18 settembre 2015 e del 20 novembre 2015, chiedendone una valutazione preliminare prima della formalizzazione per atto pubblico;
- con successiva nota prot. n. 5077831 del 14 dicembre 2015 la Direzione EE.LL. ha formulato alla Fondazione in parola alcune osservazioni in merito al testo dello Statuto trasmesso.

Atteso che, a superamento della citata nota del 25 novembre 2015, la Fondazione ha trasmesso all'Amministrazione Regionale con nota acquisita al prot. n. 115645 del 23 marzo 2016 il testo dello Statuto **(Allegato A)** che sia allega al presente provvedimento quale parte integrante - deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente nella seduta del 18 marzo 2016 contemplante - tra le altre - anche alcune modifiche, quanto alla nomina del C.d.A., così formulate:

"Art. 5 – Il Presidente è nominato dalla Giunta Regionale fra le personalità di alto livello in campo scientifico, culturale, imprenditoriale o sociale. Dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. In caso d'urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli alla ratifica del medesimo alla prima riunione.
Può proporre al Consiglio di Amministrazione perché deleghi specifici compiti connessi all'attività istituzionale della Fondazione ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.
Ciascun incarico di delega comporta la definizione di un budget di assegnazione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il medesimo è sostituito dal Vice Presidente e in caso di assenza o di impedimento di Presidente e Vice Presidente, le funzioni di Presidente sono assolte dal Consigliere più anziano di età.
Art. 6 – Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri:

- *Il Presidente;*
- *Un dirigente regionale in rappresentanza della Regione del Veneto con funzioni di Vice Presidente;*
- *Un rappresentante dell'ULSS dove ha sede la Fondazione indicato dal Direttore generale di tale ULSS;*
- *Un rappresentante delle Associazioni di Volontariato, scelto su quattro presentati dalle Associazioni maggiormente rappresentative nel Veneto;*
- *Una personalità pubblicamente nota per la sua attività ed impegno in campi con finalità affini a quelli della Fondazione e, comunque, rientranti nel campo sociale - sanitario o di ricerca sanitaria, individuato in un gruppo di quattro.*

La Giunta regionale del Veneto nomina, su proposta del suo Presidente, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.
Qualora gli organismi interpellati non effettuino le designazioni entro trenta giorni dalla richiesta, la Giunta regionale provvede alle nomine autonomamente.
Il Consiglio di Amministrazione è costituito e funzionante con la nomina di almeno tre componenti.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano il Direttore Medico con voto consultivo ed il Direttore di gestione con funzioni di verbalizzante.
Con l'assenso unanime dei consiglieri presenti, possono essere ammessi ad assistere alle sedute consiliari consulenti tecnici esterni, chiamati a relazionare su specifici argomenti.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e comunque fino al suo rinnovo."

Dato atto che con la ricordata nota acquisita al prot. n. 115645/2016 il Direttore della Fondazione ha chiesto alla Regione del Veneto e all'Azienda Ulss 12, nel cui territorio ha sede la Fondazione, di individuare i rispettivi rappresentanti all'interno del Consiglio di Amministrazione.

Preso atto che con la precitata nota il Direttore della Fondazione ha precisato che, per quanto attiene ai rappresentanti delle associazioni di volontariato e alla personalità pubblicamente nota per l'impegno in

campi affini alla Fondazione essi sono stati individuati, nelle sedute del C.d.A. del 18 settembre e 20 novembre 2015 rispettivamente nel dottor Stefano Lecca e nel dottor Fausto Maculan, entrambi per il triennio 2016-2018.

Preso atto, inoltre, che con nota acquisita al prot. n. 115949 del 23.3.2016 il Direttore generale dell'Azienda Ulss 12 ha indicato all'interno del predetto organo, quale rappresentante dell'Ulss dove ha sede la Fondazione, lo stesso Direttore, dr. Giuseppe Dal Ben.

Considerato, infine, che ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, si ritiene di proporre quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il dr. Giuseppe Di Falco e che ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, in rappresentanza della Regione del Veneto con funzioni di Vice Presidente, si propone di designare il dottor Antonio Maritati e che pertanto il Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

- dottor Giuseppe Di Falco quale Presidente
- dottor Antonio Maritati quale rappresentante della Regione del Veneto con funzioni di Vicepresidente;
- dottor Giuseppe Dal Ben, indicato dall'Azienda Ulss n. 12 quale rappresentante dell'Ulss dove ha sede la Fondazione;
- dottor Stefano Lecca quale rappresentante delle associazioni di Volontariato;
- dottor Fausto Maculan, imprenditore.

Con validità del conferimento degli incarichi di cui sopra subordinata alla presentazione delle dichiarazioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competentee ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Vista la L.R. 47/2012;
Vista la DGR n. 765 del 24.3.2009;
Visto l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54/2012;
Viste le note acquisite al prot. n. 221442/2015 e prot. n. 304574/2015;
Viste le note 481217/2015 e n. 5077831/2015;
Viste le note acquisite al prot. n. 115645/2016, n. 115949/2016.

DELIBERA

1. di approvare lo Statuto della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus, come votato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 18 marzo 2016 e trasmesso con nota acquisita al prot. n. 115645/2016, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante (**Allegato A**);

2. di prendere atto delle designazioni del dottor Stefano Lecca e del dottor Fausto Maculan, quali rappresentanti delle associazioni di volontariato e di attività affini a quelle della Fondazione Banca degli Occhi, oltre alla nomina effettuata dall'Azienda Ulss n. 12 con nota prot. n. 115949/2016 del dottor Giuseppe Dal Ben quale proprio rappresentante;

3. di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, il dottor Giuseppe Di Falco e quale rappresentante della Regione del Veneto, nonché Vice Presidente, ai sensi del successivo art. 6, il dottor Antonio Maritati;

4. di dare quindi atto che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto, che dura in carica tre anni, risulta così composto:

   - dottor Giuseppe Di Falco quale Presidente;
   - dottor Antonio Maritati quale rappresentante della Regione del Veneto con funzioni di Vicepresidente;
   - dottor Giuseppe Dal Ben, indicato dall'Azienda Ulss n. 12 quale rappresentante dell'Ulss dove ha sede la Fondazione;
   - dottor Stefano Lecca quale rappresentante delle associazioni di Volontariato;
   - dottor Fausto Maculan, imprenditore;

5. di subordinare la validità del conferimento degli incarichi di cui al punto che precede alla presentazione delle dichiarazioni di cui al D.Lgs 39/2013;

6. incaricare l'Area Sanità e Sociale della trasmissione del presente atto alla Fondazione Banca degli Occhi del Veneto e di curarne la successiva esecuzione;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
F.to Avv. Mario Caramel

GIUNTA REGIONALE DEL VENETO
Copia conforme all'originale
conservato agli atti ad uso amministrativo
Venezia, 12 DIC. 2016
p. Il Segretario
avv. Francesco Magris

Allegato ___ alla Dgr

n. 1796 del - 7 NOV. 2016

Allegato A

al n. 77670 di repertorio

e al n. 25845 di raccolta

Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus

STATUTO

Articolo 1

In attuazione degli indirizzi di politica sanitaria della Regione Veneto ed in armonia con quanto disposto dalla legge 12 agosto 1993 n. 301, è costituita la "Fondazione Banca degli Occhi del Veneto", avente personalità giuridica privata ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione ha sede in Venezia – Zelarino, presso il Padiglione Giovanni Rama, Ospedale dell'Angelo, via Paccagnella, n. 11.

La Fondazione, le cui prevalenti finalità sono quelle dei centri di riferimento di cui all'art. 4 della legge 301/1993, persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di assistenza e di ricerca scientifica indicate all'art. 2 fatta eccezione per le attività ad esse direttamente connesse.

Articolo 2

Gli scopi della Fondazione sono:

a) sensibilizzazione della pubblica opinione sull'alto valore morale e sociale dell'atto di donazione delle cornee a scopo di trapianto;

b) promozione, sviluppo ed organizzazione delle attività di prelievo ed innesto di cornee, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 della legge 12 agosto 1993 n. 301, anche mediante intese tecnico-scientifiche con altri Enti ed Istituti;

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 115645 data 23/03/2016, pagina 5 di 13

c) raccolta, esame, selezione, conservazione delle cornee, eventuale trattamento e distribuzione delle stesse ad Ospedali ed Enti autorizzati agli innesti corneali, con preferenza per quelli della Regione Veneto;

d) elaborazione e messa a disposizione di Enti ed Istituti autorizzati dei dati clinici acquisiti;

e) promozione della ricerca e degli studi nel campo della chirurgia corneale, anche in collaborazione con Istituti Universitari e con ULSS.

Articolo 3

La Fondazione è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale. La locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o in alternativa l'acronimo "ONLUS" dovrà essere inserito nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Le entrate della Fondazione sono costituite dal contributo annuale della Regione Veneto, dalle contribuzioni e donazioni di Enti pubblici e di privati, dai ricavi derivanti dalla prestazione di servizi relativi all'attività istituzionale e alle attività direttamente connesse il cui corrispettivo non ecceda i costi sostenuti.

Le entrate sono destinate alla realizzazione degli scopi statutari, alla retribuzione del personale dipendente, nonché a tutto quanto necessita al funzionamento e gestione della Fondazione Banca degli occhi del Veneto.

È fatto espresso divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi o riserve, fatta eccezione per le destinazioni o distribuzione stesse imposte dalla legge o effettuate in favore di altre ONLUS che per la legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 115645 data 23/03/2016, pagina 6 di 13

Il divieto di cui al comma 4 concerne anche eventuali distribuzioni indirette di utili o avanzi di gestione così come definite dall'art. 10 comma 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Eventuali avanzi di bilancio dovranno essere reinvestiti esclusivamente in opere ed attività volte a perseguire le finalità della Fondazione.

In caso di scioglimento il patrimonio della Fondazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Articolo 4

Organi della Fondazione sono:

Il Presidente

Il Consiglio di Amministrazione

Il Direttore Medico

Il Direttore di Gestione

Il Revisore dei Conti

Articolo 5

Il Presidente è nominato dalla Giunta Regionale fra le personalità di alto livello in campo scientifico, culturale, imprenditoriale o sociale. Dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. In caso d'urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli alla ratifica del medesimo alla prima riunione.

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot.115645 data 28/03/2016, pagina 7 di 13

Allegato A alla DGR n. 1796 del - 7 NOV. 2016

Può proporre al Consiglio di Amministrazione perché deleghi specifici compiti connessi all'attività istituzionale della Fondazione ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ciascun incarico di delega comporta la definizione di un budget di assegnazione.

In caso di assenza od impedimento del presidente, in medesimo è sostituito dal Vice Presidente e in caso di assenza o di impedimento di Presidente e Vice Presidente, le funzioni di Presidente sono assolte dal consigliere più anziano di età.

Articolo 6

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri:

- Il Presidente
- Un Dirigente regionale in rappresentanza della Regione del Veneto con funzioni di Vice Presidente.
- Un rappresentante dell'Ulss dove ha sede la Fondazione indicato dal Direttore generale di tale Ulss;
- Un rappresentante delle Associazioni di Volontariato, scelto su quattro presentati dalle Associazioni maggiormente rappresentative nel Veneto.
- Una personalità pubblicamente nota per la sua attività ed impegno in campi con finalità affini a quelli della Fondazione e, comunque, rientranti nel campo sociale-sanitario o di ricerca sanitaria, individuato in un gruppo di quattro.

La Giunta regionale del Veneto nomina, su proposta del suo Presidente, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Qualora gli organismi interpellati non effettuino le designazioni entro trenta giorni dalla richiesta, la Giunta regionale provvede alle nomine autonomamente.

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 115645 data 23/03/2016, pagina 8 di 13

Il Consiglio di Amministrazione è costituito e funzionante con la nomina di almeno tre componenti.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano il Direttore Medico con voto consultivo ed il Direttore di gestione con funzioni di verbalizzante.

Con l'assenso unanime dei consiglieri presenti, possono essere ammessi ad assistere alle sedute consiliari consulenti tecnici esterni, chiamati a relazionare su specifici argomenti.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e comunque fino al suo rinnovo.

Articolo 7

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la Sede della Fondazione o altrove, purché nel Veneto – su invito scritto del Presidente contenente l'ordine del giorno della seduta – almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. L'avviso, unitamente all'o.d.g., deve pervenire al domicilio dei consiglieri almeno cinque giorni prima del termine fissato per la seduta; in caso di urgenza almeno 24 ore prima anche a mezzo telegramma.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti eletti e le proposte si intendono approvate col voto favorevole della maggioranza dei votanti. Gli astenuti si ritengono presenti ma non votanti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Nel caso di trattazione di questioni concernenti persone, la votazione deve svolgersi in forma segreta.

I verbali delle riunioni vengono sottoscritti dal Presidente e dal Direttore di Gestione verbalizzante.

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 115645 data 23/03/2016, pagina 9 di 13

Allegato A alla Dgr

n. 1796 del - 7 NOV. 2016

Le funzioni del Presidente e di Componente del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività statutarie, preventivamente autorizzate e debitamente documentate.

Articolo 8

Compiti del Consiglio di Amministrazione sono:

a) fissare i programmi della Fondazione per la realizzazione delle finalità statutarie;

b) approvare il Bilancio di previsione, nonché gli specifici budget connessi alle deleghe, le relative variazioni, e – entro il mese di Aprile di ciascun anno – il Bilancio dell'esercizio precedente;

c) nominare il Direttore Medico ed il Direttore di Gestione;

d) approvare, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le modifiche dello statuto della Fondazione;

e) accettare eredità, donazioni e legati, salvo le autorizzazioni di legge;

f) acquistare eventuali immobili strumentali necessari alla funzionalità della Fondazione, previa autorizzazione regionale;

g) ratificare i provvedimenti adottati in via eccezionale ed urgente dal presidente.

Articolo 9

Il Direttore Medico è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione per la durata pari a quella del Consiglio di Amministrazione.

E' assunto con contratto individuale avendo come riferimento il CCNL della sanità privata.

È scelto tra medici specialisti in oculistica, liberi professionisti o in servizio o in quiescenza.

Qualora il designato sia dipendente da un ente pubblico, la sua nomina è condizionata dal previo assenso dell'ente da cui dipende.

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 115645 data 23/03/2016, pagina 10 di 13

REGIONE DEL VENETO AREA SANITÀ E SOCIALE

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot.115645 data 23/03/2016, pagina 11 di 13

Articolo 10

Il Direttore di gestione è nominato su proposta del Presidente dal Consiglio di Amministrazione.

È assunto con contratto individuale avendo come riferimento il CCNL intersettoriale dei servizi.

Il Direttore di gestione cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della legalità ed efficienza della gestione amministrativa e tecnica della Fondazione.

Il Direttore risponde al Consiglio di Amministrazione per il tramite del Presidente.

Articolo 11

Per i rapporti con Enti Pubblici, Sanità e Territorio la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto può avvalersi della consulenza di personalità in campo scientifico culturale e sociale su proposta del Presidente. Il consulente è nominato dal Consiglio che definisce al contempo il compenso per giornata richiesta/effettuata.

Articolo 12

Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione per la durata di tre anni ed espleta funzioni di controllo amministrativo-contabile.

Il compenso del Revisore dei Conti è pari alla metà del compenso corrisposto ai revisori dell'Ulss dove ha sede la Fondazione.

Articolo 13

All'inizio di ogni triennio il Consiglio nomina un Comitato Scientifico della Fondazione da massimo tre membri, scelti tra i medici oculisti di maggior prestigio operanti negli enti pubblici e nelle strutture private italiane. Possono essere chiamati a fare parte del Comita-

Allegato A alla Dgr

n. 1796 del - 7 NOV. 2016

to Scientifico anche oculisti stranieri, particolarmente distintisi nell'attività di trapianto di cornea.

Il Comitato ha finalità scientifico-culturali e di promozione della ricerca in campo oculistico, in particolare degli innesti corneali.

Il Comitato Scientifico elegge il suo Presidente tra i propri componenti.

Il Direttore Medico della Fondazione partecipa di diritto ai lavori del Comitato.

La funzione di membro del Comitato Scientifico è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività statutarie, preventivamente autorizzate e debitamente documentate.

Articolo 14

Con apposito regolamento interno, il Consiglio di Amministrazione individua gli "Amici della Fondazione", definendone i requisiti, lo scopo e le funzioni.

Articolo 15

In caso di persistenti disfunzioni della Fondazione o di reiterate violazioni delle norme statutarie, la Giunta Regionale può dichiarare la decadenza del Consiglio di Amministrazione e nominare un Commissario nelle more del rinnovo del Consiglio stesso.

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 115645 data 23/03/2016, pagina 12 di 13